



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 03.06.2021 celebrata secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, così come modificato dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. con modifiche in l. n. 77/2020 (*Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale*) e succ. modifiche, ha pronunciato, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10885/2015

TRA

EUROFRIGO SPA, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti E. Pigrini, R. M. Pigrini e M. Romano, unitamente ai quali elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere, alla via Pezzella n. 15

RICORRENTE

E

I.N.P.S., anche nella qualità di procuratore speciale di S.C.C.I., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. L. Cuzzupoli, con cui elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 23.11.2015, la parte ricorrente in epigrafe proponeva impugnativa avverso l'avviso di addebito n. 32820150003733622000, notificato in data 15.10.2015, con cui era stato intimato il pagamento della somma di euro 33006,23 a titolo di omissione contributiva per il periodo dicembre 2012 – dicembre 2014.

Esponesse che la pretesa creditoria dell'Istituto convenuto si fondava su accertamenti ispettivi effettuati dall'Ente all'esito dei quali erano state accertate presunte irregolarità contributive derivate dalla corresponsione, in favore dei dipendenti in servizio presso la sede della società sita in Pastorano, di somme esenti da imposizione contributiva e fiscale, denominate "trasferta giornaliera

italia” che, secondo la prospettazione degli ispettori, celavano somme interamente retributive e remunerative da assoggettare viceversa a contribuzione.

Ciò premesso, l’opponente, contestando con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto la pretesa contributiva azionata dall’INPS, eccepiva la non debenza delle somme richieste concludendo per l’annullamento dell’opposto avviso di addebito.

Si costituiva l’INPS che resisteva al ricorso chiedendone nel merito il rigetto.

Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione da questo magistrato, anche per esigenze di ruolo, e, poi, rinviata di ufficio durante l’assenza dal servizio di questo giudicante per congedo di maternità.

Alla odierna udienza, che si svolgeva secondo le modalità di cui all’art. 83 co. 7 lett. h) d. l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, succ. mod., previa lettura delle “note di trattazione scritta” tempestivamente depositate, il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.

L’opposizione è ammissibile in quanto tempestivamente proposta nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell’avviso di addebito in ossequio alla previsione di cui all’art. 24, comma V, della L. 46/99.

Nel merito, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.

La pretesa contributiva oggetto dell’impugnato avviso di addebito consegue all’applicazione - ritenuta illegittima dall’Inps -, da parte della società opponente, della esenzione contributiva e fiscale prevista dall’art. 51, comma 5 del D.P.R. n. 917/1986 per le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di indennità di trasferta nell’ambito del territorio nazionale.

Ebbene, l’opponente sostiene di aver diritto a godere di tale beneficio contributivo e che erroneamente l’Istituto non avrebbe riconosciuto la ricorrenza in capo all’azienda dei presupposti per accedervi.

Come è noto, grava sull’azienda l’onere di provare la sussistenza dei requisiti per potersi avvalere delle agevolazioni contributive (cfr., tra le altre, Cass. n. 1157/2018; Cass. n. 6671/2012; Cass. n. 21898/2010) e, quindi, grava sulla società opponente l’onere di fornire la prova della sussistenza dei presupposti di legge per fruire del beneficio invocato.

La giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento consolidato e non disatteso da questo giudice, ha più volte ribadito, al riguardo, che l’onere di provare l’esistenza del diritto alle agevolazioni contributive incombe sul datore di lavoro che lo richieda. Il diritto alla esenzione contributiva si configura, infatti, come deroga al principio generale dell’obbligo contributivo legata a determinati presupposti di fatto. L’Inps, quale creditore dell’obbligo contributivo ordinario, può limitarsi a dedurre l’inadempimento, mentre incombe sul debitore dimostrare di non essere inadempiente avendo diritto a talune agevolazioni. Tale posizione dell’istituto, di natura sostanziale non viene modificata dalla sua posizione processuale di creditore opposto nel giudizio di

opposizione, atteso che in tale giudizio è il debitore che, opponendo in compensazione il suo preteso diritto a talune esenzioni e agevolazioni, deve dimostrare i fatti costitutivi dell'eccezione. Con riferimento, poi, alle esenzioni contributive previste per le somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che in conformità alla disciplina generale dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.), spetta al datore di lavoro dimostrare che una determinata erogazione, avente natura retributiva in quanto effettuata in dipendenza del rapporto di lavoro, non sia soggetta a contribuzione previdenziale perché rientrante in una delle esclusioni previste dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (cfr., tra le altre, Cass., sez. lav., 22 luglio 1983, n. 5060; in senso conforme v.d. Cass., sez. lav., 20 febbraio 2012, n. 2419; Cass., sez. lav., 22 giugno 2018, n. 16579)

L'art. 12 della legge n. 153 del 1969 definisce la retribuzione imponibile ed elenca, altresì, le somme corrisposte in favore dei lavoratori, sulla base di determinati titoli, escluse dalla retribuzione imponibile.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile, per espressa disposizione recata dal citato art. 12, penultimo capoverso, ha carattere tassativo, onde non possono darsi altre situazioni di esonero contributivo, in via interpretativa, estensiva o analogica. Il rapporto di regola ad eccezione delle due previsioni introdotte dal citato art. 12 (la retribuzione imponibile, definita come ogni emolumento erogato in dipendenza del rapporto di lavoro e le tassative eccezioni escluse dall'imponibile) è stato confermato anche dai successivi interventi normativi che hanno escluso dall'imponibile contributivo determinati emolumenti – tra cui l'indennità di trasferta - pure erogati dal datore di lavoro ai lavoratori, destinati a realizzare funzioni diverse da quelle tipicamente retributive.

Orbene, così ricostruito il rapporto tra regola ed eccezione, è evidente che la naturale conseguenza in punto di ripartizione degli oneri probatori è che le eccezioni alla regola generale dell'imposizione contributiva delle erogazioni del datore di lavoro in favore dei lavoratori debbano essere provate da chi le invoca.

L'ente previdenziale deve, dunque, dimostrare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro delle somme in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione previste dalla normativa.

Applicando tali principi alla controversia in esame, rileva il giudicante come era onere della società opponente, datrice di lavoro, che ha contestato la pretesa dell'INPS, deducendo di aver diritto alle esenzioni contributive e fiscali di cui all'art. 51, comma 5, T.U.I.R. per le somme corrisposte in favore dei propri dipendenti, a titolo di indennità di trasferta, dimostrare che ricorrevano le condizioni richieste dalla legge per poter fruire del beneficio, in relazione alla fattispecie normativa invocata.

In particolare, parte ricorrente avrebbe dovuto dedurre e provare la effettiva natura dell'emolumento corrisposto in favore dei propri dipendenti, allegando e comprovando il numero delle giornate di trasferta effettuate da ciascun lavoratore nonché l'importo della diaria giornaliera. Le generiche

allegazioni dell'atto introduttivo e l'assenza di qualsivoglia documentazione a supporto della tesi sostenuta in ricorso non hanno consentito, in fase ispettiva all'Inps, e nella presente sede, al Tribunale di verificare la effettiva natura delle erogazioni effettuate e, conseguentemente, la sussistenza del diritto della società alla esenzione contributiva e fiscale per le somme erogate in favore dei propri dipendenti.

In assenza di qualsivoglia allegazione e prova in relazione alle giornate di trasferta effettuate dai lavoratori non è possibile, infatti, verificare che la causale dell'emolumento erogato corrisponda con quella indicata dalla società e che, pertanto, a quest'ultima spetti la esenzione contributiva applicata. Le descritte carenze espositive si riflettono sul piano della allegazione e della sufficiente specificazione dei fatti idonei a sorreggere nel merito la domanda, prima ancora che sul piano della prova di tali fatti.

La prova articolata in ricorso risulta, pertanto, inammissibile in quanto vertente su circostanze del tutto generiche, documentali ed, in parte, irrilevanti.

Osserva, infine, il giudicante che nessuno dei rilievi effettuati dalla difesa attorea nelle note conclusionali meriti accoglimento, poiché, contrariamente a quanto assume l'opponente, vertendosi in tema di agevolazioni contributive, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza di tutti i necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa invocata, e non già all'Inps di dimostrare l'insussistenza degli stessi.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata, con conseguente revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione dei ruoli.

La peculiarità delle questioni giuridiche affrontate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa le spese.

Santa Maria Capua Vetere, 3 giugno 2021

Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni